



alpenkonvention convention alpine convenzione delle alpi alpska konvencija

Attuazione della  
**Convenzione**  
**delle Alpi**  
e dei Protocolli d'applicazione

## A. Introduzione

In occasione della sua riunione, il 16 ottobre 1998, la Conferenza delle Alpi ha accolto favorevolmente la decisione di dare avvio all'attuazione dei Protocolli di applicazione ancor prima della ratifica della Convenzione stessa.

La Convenzione delle Alpi è una convenzione quadro. I dettagli materiali sono disciplinati nei diversi Protocolli di applicazione. I Protocolli annessi alla Convenzione non sono ancora stati ratificati dalle Parti contraenti, perciò formalmente la loro attuazione non risulta ancora possibile. Dato che in linea di massima l'applicazione spetta alle Parti contraenti, esse hanno la possibilità di iniziare sin d'ora il processo di attuazione nel quadro del relativo diritto nazionale. Il fatto che i Protocolli non siano ancora stati ratificati non impedisce neppure agli altri attori di impegnarsi a favore dell'attuazione della Convenzione delle Alpi. Numerose iniziative (ad esempio la Rete di Comuni «Alleanza nelle Alpi» che copre tutto l'arco alpino) sono in fase di realizzazione.

Per poter preparare in modo ottimale l'attuazione formale della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, è importante formulare gli obiettivi e le modalità di intervento comuni sotto forma di principi, che vanno intesi come raccomandazioni alle Parti contraenti. In tal modo è possibile preparare in modo ottimale l'attuazione formale. Questi principi dovrebbero garantire l'intervento armonizzato e coordinato delle Parti contraenti nell'interesse di una futura attuazione efficace ed efficiente.

Nel dicembre 1998 un primo programma di lavoro sull'applicazione del Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato presentato da un gruppo di lavoro diretto dalla Germania e dalla Francia. Il Comitato permanente ha adottato la proposta trasformandola in linea direttrice comune per l'applicazione del relativo Protocollo. I principi presentati qui di seguito sono stati elaborati anche in base a questi documenti.

Elementi importanti dell'attuazione sono anche i rapporti sullo stato della stessa e i meccanismi di sostegno all'attuazione e al rispetto delle disposizioni. Delle proposte corrispondenti sono contenute negli allegati.

## B. Principi

### Aspetti fondamentali

#### Sviluppo sostenibile

##### *Situazione iniziale:*

Punto di partenza dei lavori relativi alla Convenzione delle Alpi è la protezione delle Alpi. In occasione della Conferenza straordinaria dei Ministri, tenutasi nel 1994 a Parigi, i Ministri dei Paesi alpini hanno deciso di considerare con maggior attenzione gli interessi socioeconomici della popolazione. Il contenuto dei vari Protocolli s'ispira ampiamente a questa decisione (cfr. art. 2 cpv. 1 della Convenzione delle Alpi; Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile»; ecc.).

##### *Principio 1:*

L'attuazione della Convenzione delle Alpi tiene conto dei tre principi di prevenzione, causalità e cooperazione e segue i principi dello sviluppo sostenibile. Gli interessi ecologici, economici e sociali sono considerati equamente; le esigenze ecologiche vanno poste in primo piano segnatamente quando ciò è necessario a proteggere le persone residenti in loco e a conservare le basi naturali della vita.

#### Principio di sussidiarietà

##### *Situazione iniziale:*

Conformemente al principio di sussidiarietà, ognuna delle Parti contraenti applica la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli nell'ambito dell'ordinamento statale vigente, operando al livello più idoneo ai fini della tutela degli interessi socioeconomici della popolazione delle regioni alpine, in considerazione delle sue competenze e della sua sensibilità (cfr. Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» art. 7).

**Principio 2:**

L'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli avviene conformemente al principio di sussidiarietà.

**Strutture****Situazione iniziale:**

Per quanto riguarda le istituzioni e le modalità d'intervento, i Paesi alpini dispongono di strutture specifiche, adeguate e storicamente affermatesi. Le Parti contraenti e le collettività territoriali dispongono inoltre di ampie conoscenze, esperienze e competenze. Sussistono quindi le premesse per un'applicazione graduale della Convenzione in tutta la regione alpina. Inoltre, in tutti i Paesi alpini numerose organizzazioni non governative operano nei diversi campi di applicazione della Convenzione delle Alpi. Anche queste organizzazioni dispongono di notevoli conoscenze e di un prezioso bagaglio di esperienze.

**Principio 3:**

L'attuazione, per quanto possibile, poggia sulle strutture esistenti e sulle risorse a disposizione. La creazione di nuove strutture o la loro armonizzazione sull'intero arco alpino ha un senso soltanto se sussiste un fabbisogno comprovato. Il know how a disposizione, segnatamente quello delle organizzazioni non governative, va tenuto in considerazione.

**Attori****Parti contraenti****Situazione iniziale:**

Con la ratifica della Convenzione delle Alpi, le Parti contraenti hanno assunto diversi compiti e obblighi. Conformemente alla Convenzione delle Alpi, le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure adottate ai fini dell'attuazione. Di fatto, le Parti contraenti sono quindi gli organi responsabili dell'attuazione e come tali possono collaborare con altri attori sul loro

territorio nazionale. Esse decidono quali compiti devono essere delegati ad altri attori. (Convenzione delle Alpi art. 2 cpv. 1, art. 4, art. 5 cpv. 4)

***Principio 4:***

Le Parti contraenti sono responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione. Esse collaborano assiduamente con gli altri attori sul loro territorio nazionale e, nella misura in cui ciò è necessario, costituiscono fra di loro un'alleanza. S'informano a vicenda, in particolare nell'ambito di un resoconto all'attenzione della Conferenza delle Alpi, e provvedono affinché sia assicurato il monitoraggio dello spazio alpino.

## **Organi**

***Situazione iniziale:***

Gli organi della Convenzione delle Alpi sono la Conferenza delle Alpi, il Comitato permanente, i gruppi di lavoro e il Segretariato. I compiti di questi organi sono descritti nella Convenzione delle Alpi. In passato, la priorità veniva data all'elaborazione della Convenzione e dei Protocolli, mentre d'ora in poi i lavori si concentreranno maggiormente sull'attuazione (attuazione dei Protocolli, collaborazione transfrontaliera) e sul relativo monitoraggio (segnalazioni tempestive, controllo delle prestazioni). Gli organi devono sostenere le Parti contraenti nei loro sforzi e assumere importanti compiti di coordinamento (scambio di informazioni e di esperienze). (Convenzione delle Alpi art. 5, art. 6, art. 8, art. 9).

***Principio 5:***

Gli organi della Convenzione delle Alpi si assumono compiti di coordinamento e sostengono le Parti contraenti nell'attuazione.

## **Organizzazioni e istituzioni private**

***Situazione iniziale:***

In tutti i Paesi alpini, numerose organizzazioni e istituzioni – che in parte operano anche a livello transfrontaliero, rispettivamente sull'intero territorio alpino – sono particolarmente idonee all'assunzione di incarichi legati all'attuazione grazie alle

loro conoscenze specialistiche, alla loro posizione politica o alla loro struttura reticolare. Tra queste troviamo le organizzazioni non governative e altre istituzioni attive in campo economico, sociale e ambientale. Le Parti contraenti e gli organi della Conferenza delle Alpi collaborano con queste organizzazioni sia a livello della Conferenza delle Alpi (conferimento dello statuto di osservatore), sia nell'ambito dei gruppi di lavoro sul piano comunale. Le organizzazioni e le istituzioni che intendono espressamente essere accreditate quali attori responsabili dell'attuazione devono soddisfare determinati criteri. (Convenzione delle Alpi art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 5).

**Principio 6:**

Le organizzazioni e le istituzioni non governative che forniscono un importante contributo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e che intendono essere accreditate quali organi d'attuazione devono soddisfare i seguenti criteri:

- organizzazione permanente con Presidenza, Segretariato e statuti;
- presenza pluriennale;
- obiettivi corrispondenti a quelli della Convenzione delle Alpi;
- competenza specifica dimostrata nell'ambito delle attività concernenti l'attuazione della Convenzione delle Alpi;
- attività transfrontaliera.

L'accREDITAMENTO è deciso dalla Conferenza delle Alpi conformemente a un mandato da essa stabilito.

**Scienza****Situazione iniziale:**

Sono numerose le organizzazioni e istituzioni che si occupano della ricerca sulle Alpi, sia nell'ambito della ricerca fondamentale che in quello dell'attuazione concreta. La collaborazione è fondamentale affinché le attività scientifiche siano efficienti e i risultati della ricerca possano essere utilizzati in modo ottimale. Alcune reti d'informazione specifiche sono in fase di realizzazione, altre sono già operative. Attualmente, le facoltà universitarie scientifiche (scienze naturali, morali e sociali) di vari Paesi alpini collaborano già nell'ambito di un Comitato scientifico internazionale.

**Principio 7:**

Con i risultati delle loro ricerche, le istituzioni di ricerca alpina forniscono un contributo fondamentale all'attuazione della Convenzione delle Alpi. Il necessario coordinamento e la cooperazione vanno affidati a un'istituzione idonea allo svolgimento di tale incarico. L'opinione pubblica dev'essere informata sui risultati della ricerca.

**Progetti****Situazione iniziale:**

Numerose organizzazioni e istituzioni hanno già avviato un certo numero di attività legate alla Convenzione delle Alpi. Alcuni esempi: la Rete di Comuni «Alleanza nelle Alpi», la «Rete delle aree alpine protette» e l'«Espace Mont Blanc». Proprio questi progetti concreti che promuovono lo sviluppo sostenibile, collegati tra loro a livello regionale, rispettivamente alpino, sono in grado di garantire il successo della Convenzione delle Alpi.

**Principio 8:**

Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione delle Alpi, la priorità è data ai progetti concreti. Le Parti contraenti sostengono la messa a disposizione delle necessarie risorse personali, finanziarie e organizzative.

**Prime priorità dell'attuazione****Intensificazione della collaborazione****Situazione iniziale:**

Il successo nell'attuazione della Convenzione delle Alpi presuppone lo sfruttamento ottimale di tutte le conoscenze e risorse. Questa condizione richiede un'intensificazione della collaborazione nell'area alpina, collaborazione che deve

essere promossa sul piano nazionale e internazionale attraverso la creazione di reti formali e informali.

***Principio 9:***

Le Parti contraenti e gli organi della Convenzione delle Alpi intensificano i loro sforzi per la creazione di reti formali e informali (esempio: "Rete delle Aree Protette Alpine "). Essi coordinano le loro attività con altre attività in corso sul piano internazionale.

## **Determinazione delle priorità**

***Situazione iniziale:***

Le risorse personali e finanziarie delle Parti contraenti si contrappongono a un'attuazione globale contemporanea di tutti gli interessi della Convenzione delle Alpi. È quindi necessario fissare priorità comuni, tenendo in debito conto l'urgenza e la gravità dei diversi problemi. Non è ancora stato stabilito in che modo avverrà quest'attuazione nei settori prioritari a livello contenutistico e temporale.

***Principio 10:***

Le Parti contraenti alla Convenzione delle Alpi fissano priorità comuni. Si accordano sull'attuazione contenutistica e temporale dei settori prioritari.

## **Pubbliche relazioni**

***Situazione iniziale:***

La Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli sono tuttora sconosciuti ad ampie cerchie. Le Parti contraenti e gli organi della Convenzione delle Alpi devono operare in modo mirato sulla base di programmi di comunicazione locali, regionali e transfrontalieri. A tale riguardo andrà valutata in primo luogo l'utilizzazione di Internet. Solo una popolazione e responsabili informati sono in grado di contribuire in maniera efficace all'attuazione.

**Principio 11:**

Le Parti contraenti intensificano le loro attività di pubbliche relazioni nel quadro della Convenzione delle Alpi. Esse elaborano i concetti necessari e sostengono le organizzazioni non governative nelle loro attività di pubbliche relazioni.

**Logo della Convenzione delle Alpi****Situazione iniziale:**

Il logo della Convenzione delle Alpi è uno strumento importante per accrescere la notorietà della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. La sua utilizzazione deve però rimanere limitata a quelle istituzioni e organizzazioni che hanno un legame diretto con la Convenzione delle Alpi.

**Principio 12:**

Le Parti contraenti, gli organi, le organizzazioni presenti nel Comitato permanente con statuto di osservatore, nonché le organizzazioni e istituzioni accreditate hanno il diritto di utilizzare il logo della Convenzione delle Alpi, conformemente ai principi appena elaborati (cfr. il classificatore "Presentazione grafica delle Convenzione delle Alpi: disposizioni d'uso").

Allegato A: Rapporto sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi

Allegato B: Proposta di elaborazione di un meccanismo di sostegno all'attuazione e al rispetto delle disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Allegato A

## **Rapporto sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi**

### **Obiettivo**

Presentare una proposta su „Forma” e “Contenuto” ai fini della configurazione dei rapporti sullo stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi, giusta gli artt. 5 (4), 6 g) e 8 (6) a)-c) della Convenzione quadro.

### **Motivazione**

Obbligo derivante dalla Convenzione quadro, raccomandazione della Conferenza delle Alpi del 1998 circa l'attuazione dei Protocolli, garanzia di trasparenza e massima comparabilità, contributo a un procedimento armonizzato e coordinato, riduzione al minimo del tempo necessario per la visione e la raccolta delle informazioni, limitazione dello sforzo interpretativo finalizzato alla loro valutazione.

### **Forma**

Volume, approfondimento e frequenza dei rapporti devono consentire di adempiere agli obblighi giusta l'art. 5 cpv. 4 della Convenzione quadro, permettere l'attuazione dell'art. 6 e dell'art. 8 cpv. 6 della Convenzione quadro e contribuire nella misura del possibile all'attuazione di altri articoli (tra cui l'art. 4, segnatamente il cpv. 4), nonché di decisioni relative all'attuazione.

## Contenuto

I rapporti sullo stato dell'attuazione dovrebbero comprendere i seguenti elementi:

1. **Riassunto:** presentazione in forma sintetica, comprensibile ed equilibrata dei contributi allo sviluppo della Convenzione delle Alpi nonché di quelli concernenti gli sforzi compiuti ai fini dell'attuazione (Convenzione quadro e Protocolli), realizzati sinora e previsti in futuro.
2. **Introduzione:** indicazione della misura e del modo in cui la Parte contraente è coinvolta dalla Convenzione delle Alpi (importanza; parti dello spazio alpino); menzione dei conflitti importanti inerenti all'utilizzazione; indicazione delle misure adottate prima o al di fuori della Convenzione delle Alpi ai fini della protezione e dello sviluppo sostenibile della regione alpina; esposizione delle ragioni che hanno portato alla scelta delle informazioni (processo e persone coinvolte).
3. **Attuazione degli obblighi di carattere generale** previsti dalla Convenzione delle Alpi, compresa la presentazione dei contributi finalizzati all'attuazione degli obblighi e delle missioni previsti dalla Convenzione quadro. Questi riguardano in particolare:
  - altri contributi per una politica globale a livello governativo o che vada oltre la regione alpina, come premessa a una politica globale specifica della regione alpina (art. 2 cpv. 1);
  - rafforzamento nonché ampliamento, sul piano geografico e tematico, della collaborazione transfrontaliera a favore della regione alpina (art. 2 cpv. 1);
  - collaborazione all'elaborazione di Protocolli (art. 2 cpv. 3);
  - cooperazione nella ricerca e nell'osservazione e armonizzazione delle attività in tali ambiti (art. 3);
  - facilitazione e incentivazione dello scambio d'informazioni rilevanti (art. 4 cpv. 1);
  - scambio d'informazioni su misure previste, con ripercussioni particolari sulla regione alpina o parti di essa (art. 4 cpv. 2);
  - collaborazione con organizzazioni governative e non governative ai fini dell'attuazione efficace della Convenzione (art. 4 cpv. 3);
  - informazione regolare dell'opinione pubblica sui risultati di ricerche e osservazioni nonché sulle misure adottate (art. 4 cpv. 4).

#### **4. previsti dalla Convenzione delle Alpi**

- Per tutte le Parti contraenti: presentazione delle misure adottate giusta l'art. 2 cpv. 2 della Convenzione quadro, suddivise nei dodici settori menzionati.
- [Per le Parti contraenti di uno o più Protocolli: aggiunta, nel settore interessato, delle misure adottate sulla base degli obblighi generali o di missioni paragonabili agli obblighi, previsti dal testo dei diversi Protocolli. Le indicazioni devono riferirsi agli elementi specifici contenuti nei Protocolli, inclusi le disposizioni generali (capitoli I e II dei Protocolli) e i contenuti generali (capitolo III e in parte IV dei Protocolli). Le indicazioni relative ai Protocolli non devono soltanto presentare le misure adottate, ma consentire anche una valutazione della loro efficacia. Ai sensi della decisione della VI Conferenza alpina, bisognerebbe anche indicare a titolo d'informazione le misure adottate che riguardano l'attuazione di Protocolli non ancora ratificati.]

**Prospettive:** panoramica delle attività importanti previste nei prossimi anni (indicazioni sul grado di concretizzazione, attori, scadenze).

Allegato B

## **Proposta per l'elaborazione di un meccanismo di sostegno all'attuazione e al rispetto delle disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli**

In considerazione dell'imminente entrata in vigore dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, è necessario elaborare un meccanismo per valutare, a intervalli regolari, l'attuazione delle disposizioni dei Protocolli ad opera delle Parti contraenti, e per sostenere queste ultime nel caso di eventuali problemi. Un simile meccanismo contribuirebbe a rafforzare l'efficacia della Convenzione e dei relativi Protocolli. Allo stesso tempo, le Parti contraenti sarebbero sostenute nell'adempimento dei loro obblighi. Inoltre, verrebbero messe in condizione di riconoscere per tempo i problemi e di risolverli cooperando senza controversie. Esso sarebbe opportuno non soltanto quale contributo a un migliore raggiungimento degli obiettivi della Convenzione e dei suoi Protocolli, ma anche per rafforzare lo spirito di collaborazione tra le Parti contraenti ed evitare così i disaccordi.

I rapporti che le Parti redigono sulle misure d'attuazione da esse adottate costituiscono la premessa e il fondamento di un simile meccanismo. Sia la Convenzione delle Alpi che i Protocolli già esistenti prevedono delle disposizioni che obbligano le Parti contraenti ad informare sulle misure da esse adottate ai fini dell'attuazione della Convenzione e dei relativi Protocolli (art. 5 cpv. 4 della Convenzione). Al Comitato permanente dev'essere inoltrato un resoconto sulle misure adottate in virtù dei Protocolli (p. es. art. 16 Protocollo "Foreste montane"). Per assicurare una valutazione oggettiva ed efficiente dei rapporti, il meccanismo da elaborare dovrebbe stabilire le modalità di tale resoconto e la procedura per la valutazione dei rapporti inoltrati.

La creazione di uno strumento simile rappresenterebbe la concretizzazione del principio n. 5 ("Gli organi della Convenzione delle Alpi si assumono compiti di coordinamento e sostengono le Parti contraenti nell'attuazione"). Essa s'iscriverebbe inoltre nella tendenza osservata negli ultimi anni negli accordi ambientali multilaterali. Il meccanismo dovrà però in primo luogo contribuire a una procedura cooperativa e trasparente, che rispetti la sovranità delle Parti contraenti,

eviti i conflitti fra singole Parti e fornisca il suo sostegno al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo.

Sulla base delle disposizioni e dei principi menzionati, il meccanismo da sviluppare per la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli potrebbe fundamentalmente contenere i seguenti elementi:

- Direttive sul contenuto e la forma, per una redazione il più possibile unitaria dei rapporti che le Parti contraenti devono elaborare (cfr. Rapporto sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi).
- Periodicità del resoconto.
- Procedura d'esame dei rapporti (istituzioni, aspetti organizzativi, scadenziario, rilevamento dei fatti).
- Forma e contenuto del rapporto all'attenzione della Conferenza delle Alpi.
- Sostegno alle Parti contraenti, indipendentemente dal resoconto.
- Procedura nel caso in cui fossero constatate difficoltà nel rispetto degli obblighi.

Le regole elaborate potrebbero essere adottate sotto forma di decreto della Conferenza delle Alpi.

La proposta di creare un simile meccanismo è, sotto il profilo dei contenuti, in stretta relazione con la redazione del rapporto sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi (vd. allegato A). Pertanto occorre istituire un gruppo di lavoro che operi, da un lato, in base alle considerazioni relative al rapporto sull'attuazione, e dall'altro, in base alle presenti riflessioni.